

AVVISO ALLA CLIENTELA

A seguito degli eventi meteorologici verificatesi:

- dal 4 al 31 luglio nel territorio della Lombardia;
- il 6 luglio nel territorio della provincia di Cuneo;
- dal 13 luglio al 6 agosto nel territorio del Veneto e nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- dal 22 al 27 luglio 2023 nelle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena;
- il 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino

dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Pratoè stata definita la sospensione fino al 28 agosto 2024 del pagamento delle rate dei mutui, a supporto di persone e attività economiche delle suddette province.

A CHI È RIVOLTO

Ai sensi delle ordinanze della Protezione Civile n. 1019, 1022, 1023, 1025, 1026, 1037, 1038 da ultimo emanate il 27/09/2023, pubblicate in GU, e susseguente Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 pubblicata in GU n. 210 dell'8 settembre 2023, famiglie e imprese, nonché residenti/aventi sede operativa nei comuni identificati nelle sopra citate ordinanze, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (agosto 2024) come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

MODALITA' DI SOSPENSIONE

Sospensione totale della rata (sia per quota interessi che per quota capitale). Durante il periodo di sospensione, continueranno a maturare gli interessi contrattuali pattuiti calcolati sul capitale residuo che saranno rimborsati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo per capitale ed interessi calcolato durante il periodo di sospensione sarà ripartito su tutte le rate rimanenti del piano di ammortamento.

Durante il periodo di sospensione non vengono applicati interessi di mora sulle rate oggetto di sospensione.





- Sospensione della sola quota capitale. Durante il periodo di sospensione scadranno rate di soli interessi, conteggiati sul totale del debito residuo in essere all'inizio del periodo di sospensione della quota capitale.

Al termine del periodo di sospensione riprenderà il piano di rimborso del finanziamento anche del capitale, secondo le modalità previste al momento della stipula del contratto originario.

Non saranno applicate spese o commissioni aggiuntive. Gli interessi dovuti nel periodo di sospensione saranno calcolati sulla base delle stesse modalità e condizioni previste nel contratto di finanziamento originario.

MODALITA' DI RICHIESTA

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 31 dicembre 2023, presentando la richiesta in forma scritta alla filiale di Conegliano, comprensiva di autocertificazione del danno subito (resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni) relativa a mutui/finanziamenti per edifici sgomberati o presso i quali è svolta l'attività di natura commerciale/economica/agricola.

Per tutti i dettagli e maggiori informazioni, il personale di filiale è a disposizione.

Link circolari Protezione Civile:

https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1019-del-5-settembre-2023/https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1022-del-15-settembre-2023/https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1023-del-15-settembre-2023/https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1025-del-26-settembre-2023/https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1026-del-27-settembre-2023/https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1037-del-5-novembre-2023/https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1038-del-9-novembre-2023/



Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia